



## COMUNE DI STORNARA

(Provincia di Foggia)

### SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE di REG. GEN. N. 127 del 28 aprile 2026**

**Registro di Settore N. 6 del 20/04/2026**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2025.**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di aprile,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014.

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari Comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito.

- la Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma.

- a decorrere dal 19 agosto 2014, i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Dato atto che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al Segretario, quale ufficiale rogante, fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" e che raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono per intero nella disponibilità del bilancio comunale.

Viste, in merito, le Deliberazioni n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto e n. 366/2018/PAR della Corte dei Conti della Lombardia - Sez. Controllo, in cui si precisa che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, specificando con la dicitura "ivi compresi quelli a carico degli enti" che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi.

Verificato che risultano incassati, per diritti di rogito, complessivamente € 10.881,53.

Vista la nota trasmessa dalla dott.ssa Fabrizia Cusmai prot. n. 655 del 03/02/2026, con cui è stata richiesta la liquidazione di diritti di rogito, pari ad € 2.479,81.

Rilevato che l'importo dei diritti di rogito da erogare non eccede la misura di un quinto dello stipendio in godimento al Segretario Generale.

Ritenuto, pertanto, liquidare in favore del Segretario Generale i diritti di rogito relativi ai contratti rep. nn. 783/2025 e 784/2025 per un totale di € 2.479,81.

Visto il Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale, n. 16 del 07/05/2018.

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 03 del 08/03/2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto economico – finanziario;
  - n. 13 del 08/08/2024, con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, come successivamente integrata con atti del medesimo organo nn. 16/2024 e 05/2025, relativamente al periodo 2024/2028;
  - n. 03 del 08/03/2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto economico – finanziario;
- 02 del 05/02/2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026.

Visto il Decreto del Sindaco n. 7230 del 29/09/2022, con cui si conferiva l'incarico di Responsabile *ad interim* della posizione organizzativa relativa al Settore II – Economico - Finanziario, allo scrivente.

Ritenuta, pertanto, la propria competenza a provvedere in merito.

Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione.

#### DETERMINA

per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente trascritte

1) di impegnare e liquidare, in favore del Segretario Generale, Dott.ssa Fabrizia Cusmai, i diritti di rogito riscossi dal Comune di Stornara per l'anno 2025, relativi ai contratti indicati in narrativa, per un importo di complessivi € 2.479,81;

2) di dare atto che l'IRAP grava unicamente sul datore di lavoro, come acclarato da unanimi orientamenti della giurisprudenza, anche contabile;

3) di imputare la suddetta somma sul cap. 75 del bilancio c.a., dotato della necessaria disponibilità;

4) di dare atto che il presente provvedimento è munito del visto di regolarità contabile e viene trasmesso all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

STORNARA,  
li 28 aprile 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. VITO DINICHILO \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.